



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

IL MINISTRO

e

le Organizzazioni sindacali: **SAPAF, Unione Generale Lavoratori/CFS,
Sindacato Nazionale Forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS-DIRFOR;**

VISTO il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni;
VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
VISTO il d.P.R. 19 novembre 2003, n.384, ed in particolare l'articolo 3;
VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, ed in particolare l'articolo 5;
VISTO il d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51;
VISTO il d.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184;
VISTI gli articoli 23, 24, 25 dell'Accordo Nazionale Quadro 18 gennaio 2010;
VISTA la delega del Sig. Ministro al Capo del Corpo in data 11/3/2016 per la sottoscrizione dell'accordo;

Sottoscrivono l'allegato accordo sul

**FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2016
per il personale del Corpo forestale dello Stato**

Roma, 17 MAR 2016

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

SAPAF

UGL/CFS

SNF

FNS-CISL/CFS

FP CGIL/CFS

UILPA/CFS-
DIRFOR



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2016

Articolo 1

(Risorse finanziarie - anno 2016)

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2016, sulla base di quanto assegnato sui capitoli n. 2864/07, n. 2851/07, n. 2852/07, pari a € 6.654.376,00, cui si aggiungono i residui derivanti dalle economie del Fondo 2015, ammontano complessivamente a € 7.060.428,74 da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli. Nella somma sono compresi € 80.000,00 destinati a remunerare le fattispecie legate alla reperibilità, secondo gli importi di cui al comma 5, lettera b) dell'art 3 e come contrattati dallo specifico accordo cui si rinvia.

Articolo 2

(Destinazione delle risorse del Fondo)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono utilizzate dall'Amministrazione nella misura di € 6.236.995,00 per le fattispecie di cui all'art. 3 e di € 823.433,00 per la contrattazione decentrata di cui all'art. 4 e sono finalizzate a riconoscere e incentivare l'impiego del personale che opera in strutture operative sul territorio, incentivare l'impiego in comandi o incarichi che comportano disagi e particolari responsabilità e incentivare l'impiego del personale negli uffici amministrativi, nell'intento di accrescere la produttività collettiva.
2. Lo schema di accordo intende incentivare, con compensi differenziati, l'attività del personale del Corpo forestale dello Stato a beneficio dei dipendenti in forza a strutture operative, riconoscendo le maggiori responsabilità assunte dal personale in qualità di comandante e, più in generale, l'impegno profuso dal personale di un corpo di polizia con funzioni specialistiche, poiché i compiti e gli obiettivi prefissati devono comunque essere raggiunti nell'annualità.
3. La responsabilità e l'impegno della funzione svolta non si esplicano indipendentemente dalla presenza in servizio, e pertanto si è convenuto di riconoscere l'incentivo previsto a meno dei casi meglio evidenziati al comma 4 del successivo articolo 3.
4. Le parti concordano sulla scelta di corrispondere indennità mensili, diversificate, tenendo conto del grado di responsabilità del dipendente al raggiungimento degli obiettivi



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

prefissati con una valutazione in termini di apporto di professionalità legata al proprio incarico, alla responsabilità, ed alla mansione svolta. Si è tenuto conto, in particolar modo, della cronica carenza di organico nella maggior parte delle strutture del CFS, che si riverbera in un maggior impegno per mantenere e garantire un alto livello della produttività ed a raggiungere comunque gli obiettivi prefissati.

5. Destinatario degli emolumenti previsti dal comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 184/2010, è il personale dei ruoli in servizio del Corpo forestale dello Stato, escluso il personale dirigente.

Articolo 3

(Fattispecie applicative)

1. A tutto il personale che riveste il ruolo di Comandante delle Stazioni, Posti fissi, NOC, NOS o rivesta il ruolo di responsabile dell'aliquota CFS nelle sezioni di PG, per la particolare responsabilità che tale incarico comporta e per i risultati operativi raggiunti, si riconoscono i seguenti emolumenti:

a) al personale del ruolo ispettore (in qualità di Comandante le Stazioni, Posti fissi, NOC, NOS e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G.) è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso pari a € 95,00 mensile;

b) al personale del ruolo sovrintendente (in qualità di Comandante le Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS, e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G.) è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione ed in considerazione della qualifica rivestita, un compenso pari a € 105,00 mensile;

c) al personale del ruolo agente e assistente (in qualità di Comandante le Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS, e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G.) è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione ed in considerazione della qualifica rivestita, un compenso pari a € 130,00 mensile.

2. Al personale che presta il proprio servizio in strutture ad alta specializzazione (Stazioni, Posti fissi, NOS e NOC, e presso i NAF, NIAB, NICAFA, NIPAF, NIRDA, NOA, SCT, Servizio centrale CITES, Squadre di Soccorso Alpino Forestale, SNEM, Sezioni di P.G. assegnati o in altra forma di collaborazione), è riconosciuto, per la particolare funzione esercitata, un compenso pari a € 80,00 mensile.

3 di 7



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

3. A tutto il personale assegnato ai Comandi regionali, Comandi provinciali, UTB, CTA, Ispettorato generale, sedi Scuola e COA è riconosciuto, per la particolare funzione esercitata di coordinamento, mirante a garantire la qualità dei risultati raggiunti, un compenso pari a € 50,00 mensile.

4. Per quanto espresso dai commi 2 e 3 dell'articolo 2, la percezione degli emolumenti di cui ai commi precedenti è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il compenso mensile è attribuito per i mesi da gennaio a novembre, posto che tutto il personale fruisce in media di 4 settimane di congedo ordinario nell'anno, attribuite, per semplificazione dei calcoli, nel mese di dicembre;

b) il compenso mensile non è attribuito al personale che sia rimasto assente per la metà più uno dei turni previsti dalla programmazione del mese nei seguenti casi:

- aspettativa senza assegni;
- dottorato di ricerca;
- distacco presso le federazioni sportive, ivi compresi gli atleti del GSF;
- distacco, cumulo e permesso sindacale;

c) gli incentivi previsti ai commi 1, 2, 3, non sono cumulabili tra loro, ma è previsto il riconoscimento dell'indennità più favorevole al personale;

d) il diritto alla corresponsione degli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 si consegue solo se l'incarico e l'assegnazione alla struttura o alla unità operativa sia stato conferito con provvedimento formale.

5. Gli incentivi previsti al comma 1 sono attribuiti al più alto in grado in forza alla medesima articolazione quando il Comandante la Stazione, Posto fisso, NOC e NOS o responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G. sia stato assente, ai sensi della precedente lettera b), nel mese per la metà più uno dei turni previsti dalla programmazione mensile. Il compenso spetta al più alto in grado della struttura quando dovesse mancare il provvedimento formale, oppure quando il Comandante svolge altra funzione in quanto applicato ad altra struttura per la metà più uno dei turni programmati nel mese. Il compenso del Comandante spetta comunque ad un solo elemento per struttura e per mese.

6. Sono, inoltre, previsti i seguenti incentivi, che sono sommabili ai precedenti:

a) al personale che, in servizio presso la sede di primo accesso del CFS, ove non sia disponibile alloggio di servizio a titolo gratuito, è nella condizione di locazione



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

onerosa e, nello stesso tempo, non è proprietario, così come i componenti del proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede di servizio o comunque entro una distanza carrabile di 40 km dalla sede dell'ufficio, e' riconosciuto un importo pari a € 100,00 mensili, in caso il prezzo di locazione sia non inferiore a € 250,00. Nel caso in cui la medesima unità abitativa è condotta, come risultante dal contratto di locazione, da più appartenenti al Corpo forestale dello Stato, a ciascuno degli affittuari può essere corrisposta l'importo di cui sopra. In ogni caso la somma dei compensi così corrisposti non può essere superiore all'importo del canone di locazione. Tale compenso non può essere concesso allo stesso personale per un periodo superiore a cinque anni. Le condizioni sopra richiamate devono essere documentate nei modi previsti dalla legge e possono essere verificate dall'Amministrazione;

b) Sono attribuiti ulteriori compensi per i servizi di turno nelle misure sotto indicate:

- per l'impiego in turni di reperibilità, per turno € 24,00;
- chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno € 28,00.

Articolo 4

(Ripartizione delle risorse a livello decentrato)

1. Nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 2, al Punto Ordinante della Spesa sono assegnate con provvedimento di riparto, sulla base del criterio di proporzionalità diretta con il personale risultante assegnato alle strutture dipendenti da ciascuna sede di contrattazione decentrata, le risorse indicate nell'allegata tabella, subordinatamente alla verifica della disponibilità contabile e previa registrazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio. Di tale assegnazione viene fornita informazione all'Ufficio relazioni sindacali, anche per la comunicazione alle segreterie generali/nazionali delle Organizzazioni sindacali.

2. Gli accordi decentrati dovranno essere avviati nel più breve tempo possibile e conclusi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo. Il responsabile del procedimento è il Presidente della delegazione di parte pubblica nella sede di contrattazione decentrata.

3. Laddove l'accordo non sia sottoscritto entro i termini di cui sopra, il Presidente della delegazione di parte pubblica informerà immediatamente l'Ufficio relazioni sindacali, che provvederà, entro 15 giorni, alla elaborazione dell'accordo di concerto con le



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Organizzazioni sindacali componenti il tavolo di contrattazione nazionale.

4. Ciascuna sede di contrattazione decentrata deve distribuire le risorse assegnate nel rispetto delle finalità individuate al precedente art. 2, commi 1, 2 e 3 e deve individuare fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quelle già previste a livello nazionale nel presente accordo, fermo restando il divieto di una attribuzione “ a pioggia”.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Tutti gli importi relativi ai compensi individuati negli articoli precedenti sono da intendersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

2. L'Amministrazione, a livello centrale, provvede a raccogliere i dati relativi alle fattispecie di cui all'art. 3 del presente accordo, necessari al conferimento delle risorse ai Punti Ordinanti della Spesa, subordinatamente alla verifica della disponibilità contabile, dandone contestuale informazione all'Ufficio relazioni sindacali per l'inoltro alle segreterie generali/nazionali delle Organizzazioni sindacali.

3. Il Capo del Servizio III sovrintende ai processi descritti nel precedente comma e verifica, segnalando eventuali inadempienze, che siano assicurati, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla richiesta, i flussi informativi tra Ispettorato generale e Comandi regionali: tali flussi, saranno comunicati contestualmente all'Ufficio relazioni sindacali e, per il suo tramite, alle segreterie generali/nazionali delle Organizzazioni sindacali.

4. Le risorse finanziarie saranno assegnate al Punto Ordinate della Spesa, per il pagamento delle spettanze, nel rispetto delle procedure contabili, anche sulla base di importi previsti, a condizione che siano asseverati i controlli preventivi di regolarità amministrativa-contabile di cui al d.lgs. n. 123/2011. Di tale assegnazione viene fornita contestuale informazione all'Ufficio relazioni sindacali e, per il suo tramite, alle segreterie generali/nazionali delle Organizzazioni sindacali. Il responsabile del procedimento è il delegato al Punto Ordinate della Spesa.

5. Entro il mese di ottobre, l'Amministrazione verificherà l'utilizzo delle risorse indicate dall'art.2, comma 1, per assegnare ai Punti Ordinanti della Spesa i conferimenti fino alla fine dell'anno relativi alle fattispecie di cui all'art.3.

6. Le eventuali risorse residue, individuate a seguito della verifica di cui al comma precedente, saranno assegnate ai Punti Ordinanti della Spesa come dotazione aggiuntiva



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

alle risorse di cui all'art.4.

7. Gli stanziamenti del Fondo previsti per compensare le fattispecie di cui agli articoli 3 e 4, e non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono, quali residui, dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l'anno successivo.

8. Eventuali quesiti o richieste di interpretazione, che perverranno all'Amministrazione in merito alle modalità di applicazione del presente accordo, dovranno essere oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali, prima dell'eventuale risposta.

Manfredi
Luigi...
...
A. S. V.
...
...



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ispettorato generale

Ufficio relazioni sindacali

RIPARTIZIONE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA

TABELLA ALLEGATA ALL'ACCORDO SUL FONDO PER L'EFFICIENZA
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2016

SEDI DI CONTRATTAZIONE	RIPARTIZIONE RISORSE
DECENTRATA	
ABRUZZO	63.098
BASILICATA	37.052
CALABRIA (e Sicilia)	62.444
CAMPANIA	59.938
EMILIA ROMAGNA	47.187
LAZIO (e Sardegna)	78.573
LIGURIA	21.904
LOMBARDIA	43.700
MARCHE	34.655
MOLISE	19.834
PIEMONTE	40.649
PUGLIA	55.034
TOSCANA	62.880
UMBRIA	29.642
VENETO (e F.V.G.)	49.367
ISPETTORATO GEN	68.547
SCUOLA	23.757
C.O.A.	25.174
TOTALE	823.433